




**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

unaprol
consorzio olivicolo Italiano



PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sede in Roma Via Mario Carucci, 71 – 00143, persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore Dott. Giuseppe Peleggi (di seguito "Agenzia")

E

L'UNAPROL - Consorzio Olivicolo Italiano Società Consortile per Azioni, con sede in Roma via XXIV Maggio, 43 - Codice fiscale 80413010580 - P. IVA 02139871004 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore sig. David Granieri (di seguito "Unaprol")

congiuntamente di seguito nominate "Parti"

PREMESSO CHE

- l'Agenzia, ente pubblico italiano non economico, esercita in qualità di Amministrazione doganale, in conformità della normativa unionale, attività di controllo, accertamento e verifica della circolazione delle merci svolgendo, altresì, azioni di prevenzione e contrasto dei traffici illegali di prodotti contraffatti o non rispondenti alla predetta normativa in materia di qualità e di sicurezza;
- per i propri fini istituzionali, l'Agenzia si è dotata di strumenti gestionali avanzati, sviluppando un sistema di controlli basato sulle più evolute

tecniche di contrasto e lotta alle frodi, a garanzia e tutela anche della competitività delle imprese nazionali;

- l'Unaprol è il più grande consorzio olivicolo a livello mondiale ed è costituito da organizzazioni di produttori olivicoli i cui 270 mila ettari di oliveti sono inseriti nel programma europeo di tracciabilità delle filiere agro alimentari;
- tra i principali scopi dell'Unaprol vi è la valorizzazione del prodotto olivicolo italiano, in un'ottica di rigenerazione produttiva dell'agricoltura e di rispetto dell'ambiente, attraverso la promozione dell'originalità del prodotto olivicolo come forma di tutela dei consumatori e dell'impresa olivicola italiana;
- le frodi in commercio e la contraffazione dell'olio extra-vergine di oliva italiano, oltre a costituire un danno per i consumatori, causano difficoltà significative all'export italiano, con conseguenti gravi danni economici dell'intero comparto olivicolo;
- l'autenticità della filiera produttiva nazionale è intesa dalle Parti come valore *aggiunto* del prodotto olivicolo, oltre che sinonimo di tutela del territorio e di rispetto dell'ambiente, della qualità e della sicurezza alimentare;
- l'Agenzia e l'Unaprol, come sopra rappresentate, intendono con la presente intesa collaborare al fine di rendere più efficace la lotta alle fraudolente alterazioni dell'olio extra-vergine di oliva italiano, attraverso la realizzazione delle attività di seguito specificate.

ART. 1

OGGETTO

- 1.1. La presente intesa ha come obiettivo la tutela della qualità dell'olio extra vergine di oliva prodotto dalle aziende italiane aderenti ad

Unaprol, tracciato e certificato secondo gli standard normativi europei (di seguito Prodotto) e in conformità del Disciplinare depositato da Unaprol presso l'Ente terzo di certificazione (di seguito Disciplinare- **Allegato a**).

- 1.2. L'Agenzia ha elaborato uno strumento informatico denominato "Glifitaly" per la tutela del consumatore e per la promozione di sistemi per la tracciabilità dei prodotti.
"Glifitaly" è una vetrina multimediale di prodotti autentici la cui corrispondente banca dati è alimentata dalle informazioni fornite dai titolari di diritti di proprietà intellettuale registrate in FALSTAFF: il sistema dell'Agenzia per la lotta alla contraffazione.
- 1.3. L'Unaprol è titolare di un Marchio commerciale identificativo del Prodotto (di seguito Marchio- **Allegato b**) il cui uso da parte delle aziende aderenti ad Unaprol è subordinato al rispetto del Disciplinare oggetto di controllo e di audit da parte di Unaprol al fine di verificare gli esatti adempimenti da parte delle aziende produttrici.
- 1.4. Attraverso "Glifitaly" le Parti intendono apporre sulle etichette del prodotto accanto al Marchio un QR-code generato da "Glifitaly" che, scansionato mediante smartphone o tablet consente al consumatore di risalire ai dati identificati del produttore e alle informazioni concernenti l'originalità del prodotto.
- 1.5. Unaprol pertanto si impegna a fornire all'Agenzia tutte le informazioni relative al proprio Marchio ai prodotti nonché alle aziende aderenti mediante la presentazione, ai sensi del Regolamento (UE) 608/2013, dell'istanza di tutela del Marchio, e a mantenere costantemente aggiornate dette informazioni sul sistema FALSTAFF.

- 1.6. Unaprol si impegna altresì a vigilare affinché il QR-code sia apposto esclusivamente sulle etichette dei prodotti conformi al disciplinare da aziende aderenti e registrate su FALSTAFF.
- 1.7. Come ulteriore strumento di tutela del consumatore l'Agencia si impegna a consentire l'accesso, tramite il QR-code apposto sulle etichette dei Prodotti, alle informazioni relative alle analisi effettuate dai propri Laboratori Chimici sui lotti di produzione e/o imbottigliamento previste dal Disciplinare i cui oneri rimangono a carico delle aziende aderenti.

ART. 2

DURATA

- 2.1. La presente intesa ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata per ulteriori tre anni in mancanza di disdetta scritta di una delle parti, da comunicare almeno entro tre mesi dalla data di scadenza.

ART. 3

PROMOZIONE

- 3.1. Le Parti si impegnano a promuovere, ognuna nel proprio ambito di competenza, la presente intesa.

ART. 4

ATTUAZIONE

- 4.1. Le Parti si impegnano a predisporre e a condividere, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto, un Procedurale Operativo finalizzato all'attuazione della presente intesa, che una volta sottoscritto costituirà parte integrante della stessa. Nel

Procedurale Operativo le parti si impegnano a definire la dicitura informativa/logo da apporre unitamente al QR-code.

ART. 5

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

- 5.1. Ogni modifica o integrazione al presente accordo non avrà efficacia se non predisposta con atto scritto debitamente sottoscritto per approvazione da entrambe le parti.

ART. 6

FORO COMPETENTE

- 6.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere dal presente accordo saranno devolute all'esclusiva competenza del Foro di Roma.

ART. 7

RISERVATEZZA


- 7.1. Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere strettamente riservate e confidenziali e a non rivelare ad alcuna parte terza le informazioni acquisite durante ed in virtù dell'esecuzione della presente intesa. Tale obbligo di riservatezza sussisterà anche in seguito alla risoluzione per qualsiasi motivo del presente accordo.

Allegati:

- a) Disciplinare;
- b) Marchio 100% qualità italiana.

Roma, 5 maggio 2017

Per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli



Per l'Unaprol S.c.p.a

